

l'On. Consiglio di Amministrazione, osservando che, formalmente, la disposizione contenuta nel comma 3° dell'art. 25 del Regolamento Inter., può intendersi nel senso che l'impiegato possa essere collocato in aspettativa quando sia rimasto assente per sei mesi continuativi a causa di una sola determinata malattia.

Tenochi per la esatta interpretazione di detto articolo occorre anche badare allo spirito che ha dettato quella norma, spirito che deve evidentemente intendersi nel senso che l'impiegato può essere collocato in aspettativa quando in complesso rimane assente per un periodo superiore a 6 mesi anche per malattie diverse e non strettamente consecutive. Altrimenti troppo facilmente potrebbe presentarsi il caso di un impiegato che, interrompendo anche per pochi giorni la sua assenza dal servizio per motivi di salute, eviterebbe di essere collocato in aspettativa anche per degli anni.

Nel caso poi in esame, l'assenza per malattia della Sig.^{ra} Portoghesi non può considerarsi interrotta pel fatto di aver chiesto ed ottenuto il congedo ordinario per ristabilirsi in salute.

Infatti che detta impiegata non fosse euro.